



# CITTÀ DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod.Fisc.Part.Iva: 00071560700 - Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938  
www.comune.campobasso.it - E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

ORDINANZA N. 21 DEL 10.9.2020

## LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ETC.) E DI VENDITA GENERI ALIMENTARI E DIVIETI DI VENDITA DA ASPORTO A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA

### IL SINDACO

#### **premessso**

che il centro urbano cittadino, da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari;

che il fenomeno è collegabile all'uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l'adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro ed alla sicurezza dei luoghi;

che al consumo di alcool, in particolare da parte dei minori, si associano anche fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne;

#### **considerato**

che all'Amministrazione comunale sono pervenute molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva e autunnale in orari serali e notturni;

che il fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell'ordine, sovente allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti i fenomeni poc'anzi descritti, con numeri elevati anche nel corso del corrente anno nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed i provvedimenti statali e locali adottati al fine del contenimento del contagio;

che nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati anche controlli in ordine alle emissioni acustiche provenienti da alcuni locali di somministrazione, controlli che hanno testimoniato la violazione dei parametri consentiti dalla legge;

#### **dato atto**

che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio in spregio anche alle disposizioni e linee guida di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid-19, che raccomandano una distanza di sicurezza interpersonale e l'utilizzo di mascherine di protezione, così come recentemente sancito dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

**considerate** altresì le recenti notizie diffuse a mezzo stampa circa ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica tali da arrecare pregiudizio alla vivibilità e sicurezza urbana, specie nelle ore notturne, anche al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'illecita occupazione di spazi pubblici o episodi di violenza, anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti;

**preso atto** che è necessaria una limitazione degli orari di chiusura al pubblico di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a singole aree del territorio cittadino più densamente popolate;

che eguale esigenza non si rinviene nelle aree del territorio cittadino non densamente popolate o comunque non interessate dal fenomeno, tali da considerarsi quelle site in aree periferiche, quelle a vocazione industriale e produttiva – sia essa artigianale e/o commerciale - e per le quali, quindi, non sussistono le condizioni per una limitazione degli orari di chiusura;

che si rende pertanto necessario delimitare l'area di interesse attraverso una perimetrazione così come individuata nel foglio mappale allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**considerato** infine che alle misure suindicate è necessario coadiuvare ulteriori misure da applicare, invece, sull'intero territorio cittadino;

**visto** il D.P.C.M. 7.8.2020 e del 7.9.2020;

**vista** la Legge 22.5.2020, n. 35;

**vista** la Legge 22.12.2011, n. 214;

**vista** la Legge regionale 27.9.1999, n. 33;

**richiamati gli** artt. 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**richiamato** il regolamento di polizia urbana;

## ORDINA

**limitatamente alle zone del territorio cittadino**, individuate nel foglio mappale allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, Yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, siti nell'area urbana, osservino l'orario di chiusura entro e non oltre le ore 2:00.

**altresì, su tutto il territorio cittadino:**

il **divieto** di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es. bar e ristoranti), dalle ore 01:00 alle ore 7:00;

nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, che la consumazione di bevande, oltre le ore 01:00, avvenga solo all'interno di pubblici esercizi, in sede fissa ed all'esterno di essi, nelle aree di concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l'orario di **chiusura** entro le ore 21,30;

il **divieto** di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 01.00 alle ore 07.00;

il **divieto** di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l'asporto, nelle attività artigianali da asporto nonché tramite distributori automatici, dalle ore 23:00 alle ore 07:00;

#### DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione in Albo Pretorio ed avrà durata di sessanta giorni;

che la presente venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso;

che copia della presente sia trasmessa al Comando della Polizia Locale di Campobasso ed a tutte le forze dell'ordine competenti per territorio nonché a tutti gli organi di stampa per garantirne la massima diffusione

#### AVVERTE CHE

**le violazioni** agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

le **violazioni** circa il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi oltre l'01:00, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 22 maggio 2020, n. 35 saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

**avverso** la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Dalla residenza municipale di Palazzo San Giorgio, li 10.IX.2020*

avv. Roberto Gravina\*

(\*documento sottoscritto con firma digitale protocollo CAdES)